



Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
Ministero della Giustizia

Prot. n. 3074/2010
AS/sb

Roma, lì 13/05/2010

Ai Presidenti degli
Ordini Provinciali dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali

LORO SEDI

Circolare n. 16/2010.

OGGETTO: D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno- Primi adempimenti.

La pubblicazione del D.lgs 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (GU. 75/L del 23 aprile 2010) comporta variazioni alla procedura d’iscrizione (art 45) nonché a diverse parti della nostra legge professionale (art. 50).

Le novità sostanziali riguardano:

- a) L’esplicita parificazione del domicilio professionale alla residenza ai fini dell’iscrizione all’Albo;
- b) la riduzione a due mesi del termine per il perfezionamento della procedura di iscrizione (rispetto ai tre precedenti);
- c) l’introduzione del silenzio assenso che, dopo due mesi, in assenza di espressione esplicita dell’Ordine, fa ritenere comunque perfezionata l’iscrizione.

Alla luce di quanto sopra si richiama l’osservanza alla corretta esecuzione del procedimento amministrativo concernente l’iscrizione sulla base di quanto stabilito dalla Legge 3/76 siccome modificata dalla norma citata e da quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni con speciale riguardo agli art. 7 ed 8.

Il Titolo IV della legge 3/76, a fronte delle modifiche citate, assume la seguente forma (in evidenza i cambiamenti apportati dal D.lgs 26 marzo 2010 n. 59):

ISCRIZIONE NELL’ALBO, TRASFERIMENTO, CANCELLAZIONE

Art. 30 *Contenuti dell’Albo e suoi effetti*

L’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza **o il domicilio professionale** e l’indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione. L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’albo.

Art. 31 *Requisiti per l’iscrizione nell’Albo*

Per essere iscritti nell’Albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano **ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea** o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
- b) godere dei diritti civili;
- c) essere di specchiata condotta morale;

d) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Agronomo o di Dottore Forestale;

e) avere la residenza **o il domicilio professionale** nella circoscrizione dell'Ordine nel cui Albo si chiede di essere iscritti;

f) precisare il proprio stato giuridico professionale.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del Decreto legislativo) novembre 2007, n. 206 costituisce titolo per l'iscrizione all'Albo.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'Albo.

Art. 32 Iscrizione - Rigetto della domanda

Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di **due** mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del Consiglio dell'Ordine, è motivata.

Al procedimento di iscrizione all'Albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Art. 33 Divieto di iscrizione in più albi. Variazioni dello stato giuridico-professionale. Trasferimenti

Non è consentita l'iscrizione in più Albi provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali.

Nel caso di variazione dello stato giuridico-professionale e nel caso di trasferimento per cambio di residenza **o di domicilio professionale** l'iscritto è tenuto a darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni.

Gli iscritti all'Albo che si trasferiscono all'estero potranno conservare l'iscrizione nell'Albo dell'Ordine nel quale figuravano iscritti prima dell'espatrio.

Non è ammesso il trasferimento della iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, ovvero è sospeso dall'Albo.

Tanto si doveva per opportuna conoscenza.

Distinti saluti.

F.to Il Presidente
Dott. Agr. Andrea Sisti

Allegato: Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59.